



**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

N. 63 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 27 luglio 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 10 e minuti 30 presso Comune di Marzabotto (sala consiliare) - P.zza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di convocazione del 18/07/2017, conservata in atti con Prot. n. 2380, si sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o

Nominativo	In rappresentanza di:	Qualifica	Presente
Ceccoli Sandro	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Comunità del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio	Presidente	X
Minghetti Gabriele	Comunità del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	Rappresentante	no
Franchi Romano	Comunità del Parco Storico regionale di Monte Sole	Rappresentante	X
Fabbi Maurizio	Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone	Rappresentante	no
Baruffi Antonio	Comunità del Parco regionale Corno alle Scale	Rappresentante	X
Minganti Lorenzo	Città Metropolitana	Rappresentante	no
Morisi Andrea	Comuni aderenti alla convenzione 'GIAPP'	Rappresentante	X

Presenti n. 4

Assenti n. 3

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016
N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE**

IL COMITATO ESECUTIVO

Delibera

- 1. Di approvare** la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016;
- 2. di comunicare** l'esito della suddetta ricognizione attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del PORTALE TESORO con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;
- 3. di trasmettere** la presente deliberazione alla società Lepida Spa;
- 4. di pubblicare** il presente provvedimento ricognitivo sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013;
- 5. di dichiarare**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Motivazione

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (TUSP).

Visto che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4 comma 1), le Pubbliche amministrazioni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 TUSP:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180

del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;

4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 del TUSP, l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 TUSP sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 TUSP e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20 comma 2 TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente.

Vista la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 46 del 28/06/2016, con la quale era stato deliberato l'acquisto di una azione del valore nominale di €. 1.000,00 dalla Lepida Spa, presso la Regione Emilia Romagna, società avente finalità di produzione di servizi di interesse generale ed operanti nell'ambito dei livelli di competenza dell'Ente.

Dato atto che, attualmente, l'Ente possiede soltanto la suddetta partecipazione societaria diretta, come di seguito specificato:

Lepida Spa, presso la Regione Emilia Romagna	Quota 0,0015
--	--------------

Preso atto che non risultano, dalle dichiarazioni pervenute dalla suddetta società, partecipazioni indirette e che le partecipazioni alla Lepida Spa rispondono alle caratteristiche indicate dall'art. 4, in combinato disposto con l'art. 20 del TUSP, in quanto producono servizi di interesse generale, come di seguito specificato:

- Lepida SPA, società a totale capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia Romagna (con legge regionale 11/2004) per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività;

e inoltre che nella predetta società non ricorre alcuna delle cause ostative indicate dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP, per cui possono essere mantenute dall'Ente.

Considerato infine che, essendo la suddetta partecipazione l'unica dell'Ente, non esistono partecipazioni da alienare, così come previsto dall'art. 24 del TUSP.

Alla luce di quanto sopra riportato si approva la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016.

Stante l'urgenza, con ulteriore voto espresso dalla maggioranza dei componenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sandro Ceccoli

DIRETTORE

Dott. Massimo Rossi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 03/08/2017 al 18/08/2017 ai sensi di legge.

certificato di esecutività

Si attesta che la sujestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all'Albo Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.

Lì, 14/08/2017

La sujestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).



Parco dell'Abbazia
di Monteveglio



Parco Corno
alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e
Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi
di Suviana e Brasimone



Parco Storico
di Monte Sole

Presidenza e sede amministrativa: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - direttore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it

P.IVA e C.F. 03171551207



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **63** Data Delibera **27/07/2017**

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 25/07/2017

IL DIRETTORE

Dott. Massimo Rossi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 26/07/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Raffaella Bernardi